

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Franco Celio e cofirmatari per la modifica della Legge tributaria (Accesso alle informazioni fiscali dei contribuenti che non pagano le imposte)

del 24 giugno 2014

Il 2 giugno u.s è stata data la notizia della pena pecuniaria, seppur sospesa condizionalmente, inflitta dal Ministero pubblico del Canton Soletta alla sindaca del Comune di Egerkingen, giudicata rea di aver violato il segreto fiscale per aver rivelato, durante un'assemblea comunale, i nomi di sei domiciliati da anni in mora col pagamento delle imposte. Non è bastato al Municipio invocare la prevalenza dell'interesse pubblico, cioè la promozione della morale fiscale degli abitanti del Comune. La diffusione delle citate informazioni per punire, almeno moralmente, coloro che non pagano le imposte, in assenza di una chiara base legale, è infatti considerata un reato punibile penalmente.

La notizia è stata oggetto di un commento da parte del prof. Samuele Vorpe, responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI, pubblicato l'11 giugno sul Giornale del Popolo. Secondo l'esperto della SUPSI, la pubblicità dei dati fiscali può essere di per sé autorizzata, ma solo a condizione che ciò sia espressamente previsto da una legge. Orbene, nel caso solettese, questo requisito veniva a mancare, in quanto le informazioni protette dal segreto fiscale (come avviene anche nel nostro Cantone) possono essere trasmesse a terze persone soltanto se l'interessato vi acconsenta o se una disposizione del diritto cantonale o federale ammetta l'informazione, prevedendo quindi una deroga al principio del segreto fiscale, stabilito dal diritto federale. Ecco il perché di una condanna a prima vista incomprensibile.

Qualora invece fosse prevista una base legale per la comunicazione delle informazioni fiscali relative a contribuenti che non pagano correttamente le imposte, la stessa sarebbe da considerarsi legittima. In tal caso, secondo il Tribunale federale (DTF 124 I 176), in presenza di una base legale, i dati fiscali possono essere accessibili a terzi, senza che ciò costituisca una violazione dei dati personali o della sfera privata. Il Tribunale federale, in un caso riferito alla legislazione zurighese, ha infatti ammesso che il principio della pubblicità degli atti amministrativi costituisce una sufficiente giustificazione per la pubblicità dei registri fiscali. Ne consegue che il legislatore cantonale può prevedere una base legale per dare pubblicità agli elementi oggetto di una tassazione delle persone fisiche e di quelle giuridiche.

Ciò può tuttavia avvenire, come detto, solo qualora un Cantone decidesse di dotarsi di una chiara base legale al riguardo. La situazione vigente premia invece quei contribuenti che, per svariati motivi, le imposte non vogliono pagarle, affibbiando così ai concittadini anche le spese per i servizi di cui essi approfittano. Si arriva a condannare gli onesti per proteggere i ladri!

Prendendo spunto dal coraggioso esempio del Municipio del Comune solettese, **propongo che la Legge tributaria ticinese venga completata con una disposizione che consenta alle autorità comunali di pubblicare i nomi di quei contribuenti che non pagano le imposte.** L'attuale sistema mina infatti la morale fiscale degli onesti contribuenti. Si tratta di codificare nella Legge tributaria un importante interesse pubblico, qual è la morale fiscale.

Franco Celio
Brivio - Cavadini - Galusero - Gianora -
Orsi - Pagnamenta - Pellanda - Vitta